



**Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DE AMICIS - BOLANI"**

Codice meccanografico RCIC809007- Codice Fiscale 92031130807

Via Aspromonte, 35 – 89127 - Reggio Calabria - Tel. 0965 23402 Fax 0965 339917

email: [rcic809007@pec.istruzione.it](mailto:rcic809007@pec.istruzione.it) - [RCIC809007@ISTRUZIONE.IT](mailto:RCIC809007@ISTRUZIONE.IT) - [www.deamicisbolani.altervista.org](http://www.deamicisbolani.altervista.org)

Prot. 12/B 4

Reggio Calabria li 04/01/2016

A TUTTO IL PERSONALE

LORO SEDI

ATTI E DSGA

OGGETTO : Cessazioni dal servizio a. s. 2015/16.

Il MIUR ha pubblicato il 18/12/2015 il Decreto Ministeriale 939 ed in data 21/12/2015 con protocollo 40816 la Circolare Ministeriale relativi alle procedure per la cessazione dal servizio dall' 1 settembre 2016 con chiarimenti impartiti meglio dalla nota 41637 del 30/12/2015.

Con i suddetti atti si fissa la scadenza per la presentazione delle domande di cessazione , di mantenimento in servizio e di revoca di precedenti domande a **venerdì 22 gennaio 2016**.

**Modalità di presentazione delle domande**

La domanda di collocamento a riposo, anche con contestuale richiesta di part-time, andrà presentata esclusivamente via web attraverso le procedure delle istanze on-line, web POLIS "istanze on line". E' comunque consigliabile procedere fin da subito alla registrazione secondo le modalità illustrate nel sito ministeriale.

Tutti gli altri adempimenti legati alla domanda di pensione e di liquidazione verranno gestiti, nei confronti dell'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- Presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto previdenziale, previa registrazione.
- Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato ( n. 803164).
- Presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato

**Precedenti domande presentate in cartaceo non potranno essere accettate e tutto andrà riproposto con le nuove modalità via web.**

## **Requisiti per il diritto al pensionamento**

### **Requisiti posseduti al 31 dicembre 2011**

In virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n.243 come novellato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, i requisiti necessari per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità sono di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2011. Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione. L'ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la "quota 96" può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione). Il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue altresì, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni maturato entro il 31 dicembre 2011. I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lett. c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503) se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011. Si ribadisce che, secondo quanto previsto dai commi 3 - seconda parte - e 14 dell' articolo 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e specificato sia nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell' 8 marzo 2012 che nel decreto legge 31 agosto 2013, n.101 convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 tutti coloro che hanno maturato i requisiti di cui sopra, entro il 31 dicembre 2011, rimangono soggetti al regime previgente per l'accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità e non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dallo gennaio 2012. Ne consegue che il personale che alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall'età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva - cd. "quota"), e compie i 65 anni di età entro il 31 agosto 2016 dovrà essere collocato a riposo d'ufficio.

### **Nuovi requisiti**

Per il personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte, per l'anno 2016 le regole da applicarsi sono le seguenti.

Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 66 anni e 7 mesi compiuti entro il 31 agosto 2016 (collocamento d'ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2016 in virtù della disposizione prevista dall'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2016, senza operare alcun arrotondamento.

L'art 1 comma 265 della Legge di stabilità ha disposto la possibilità di accedere al trattamento pensionistico, secondo le regole previgenti la riforma Fornero, a beneficio del lavoratore in congedo per assistere figli con disabilità grave, i quali perfezionino i requisiti utili per la pensione entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 201/2011, con successiva nota il MIUR si riserva di impartire ulteriori indicazioni in merito a quest'ultimo punto.

***Requisiti di accesso ai sensi dell'art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243.***

***"Opzione donna".***

Le lavoratrici, in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono conseguire il diritto al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni (requisito anagrafico da adeguarsi, a partire dallo gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita) a condizione che optino per la liquidazione secondo le regole di calcolo del contributivo. Nei confronti di dette lavoratrici il regime delle decorrenze è quello di cui all'articolo 1, comma 21, del decreto legge 13 agosto 2011, n. n. 138 (c.d. finestra mobile) e pertanto i requisiti anagrafici e contributivi (57 anni e 3 mesi e 35 anni) devono essere maturati entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Le predette lavoratrici potranno pertanto presentare istanza di dimissioni secondo le scadenze fissate con D.M. 939/2015 ed accedere alla pensione a decorrere dall' 1 settembre 2016. L'art 1, comma 281, della Legge di stabilità, ha previsto la proroga dell'opzione donna" al 31 dicembre 2015.

Pertanto, le lavoratrici potranno conseguire il diritto al trattamento pensionistico in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età anagrafica pari o superiore a 57 e 3 mesi maturati entro il 31/12/2015 e a condizione che optino per la liquidazione secondo le regole del calcolo contributivo. Predette lavoratrici potranno presentare istanza di dimissioni, sempre on-line, tramite il sistema POLIS a decorrere dal 15/01/2016 e sino al 15/02/2016 con accesso alla pensione dall'1/09/2016.

***Legge 10 ottobre 2014, n. 147: nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica***

L' INPS ha predisposto l'invio delle certificazioni riguardanti i soggetti rientranti nella categoria dei cosiddetti salvaguardati di cui all'articolo II bis, commi 1 e 2, della legge n. 124 del 2013 (quarta salvaguardia) e all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge n. 147 del 2014, (sesta salvaguardia), a seguito dello sblocco di ulteriori risorse finanziarie, con decorrenza del diritto a pensione all'1/9/2015. La Legge di stabilità al comma 264 prevede che tali soggetti possano accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. La presentazione dell'istanza, in forma cartacea, è adempimento necessario per la fruizione del diritto a pensione. E' fatta salva la facoltà di richiesta di accesso a pensione all'1/9/2016 con deroga nella domanda di cessazione.

***Applicazione dell'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Personale dirigente, docente, educativo ed ATA).***

Come è noto, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età. Nello specifico, la normativa sopra richiamata ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 503 e di conseguenza anche il comma 5 dell' articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che ad esso si richiamava. Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2016 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 66 anni e 7 mesi di età entro il 31 agosto 2016, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data. Il comma 5 dell' articolo 1, come modificato in sede di conversione del decreto legge n. 90/2014, ha generalizzato la disciplina relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro contenuta nell'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, prima applicabile solo fino al 31 dicembre 2014. Tale facoltà può essere esercitata, con preavviso di sei mesi, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi:

- al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, nei confronti di coloro che abbiano maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011;

- al compimento, entro il 31 agosto 2016, dell'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei sopra ricordati requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti. Ai fini dell' applicazione dell' articolo 72, comma 11, è necessario valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

Il personale interessato è vivamente tenuto a rispettare i tempi e le modalità della citata Circolare Ministeriale ( qui riassunta in parte) alla quale si rimanda per intero. Lo scrivente ed il personale di segreteria saranno a disposizione per eventuali chiarimenti o dubbi.

Cordialmente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Giuseppe Romeo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)